

5° Commissione Bilancio e 6° Commissione Finanze

Senato della Repubblica

DDL di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante
"Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali"

AS 2685

OSSERVAZIONI DI PROXIGAS

Con il DL 115/2022 il Governo ha approvato una serie di misure urgenti finalizzate a dare sostegno a cittadini, imprese, enti territoriali in determinati ambiti importanti e oggi caratterizzati da criticità - come i settori dell'energia e dei carburanti, il sistema idrico - a rafforzare le politiche sociali e a rilanciare gli investimenti.

Rispetto al settore energetico, Proxigas esprime il proprio apprezzamento per gli interventi che estendono al quarto trimestre 2022 le misure già introdotte con precedenti provvedimenti governativi: il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico, la riduzione dell'IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, il mantenimento degli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre.

Con il presente contributo, Proxigas ritiene invece opportuno sviluppare alcune considerazioni con riferimento all'art. 3, che prevede la sospensione delle modifiche unilaterali delle condizioni generali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, per il rilevante impatto che tale disposizione può avere sull'equilibrio economico e finanziario degli operatori energetici, specialmente nell'attuale contesto di mercato.

L'art. 3 prevede che fino al 30 aprile 2023 sia sospesa l'efficacia delle clausole contrattuali di ius variandi che consentono alle imprese di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. La norma prevede inoltre che fino alla stessa data siano inefficaci i preavvisi comunicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Pur condividendo la necessità di idonee misure per tutelare i clienti finali a fronte di aumenti dei costi energetici, Proxigas non può non evidenziare come tale misura presenti delle ricadute economiche che rischierebbero seriamente di portare a una chiusura immediata delle imprese meno strutturate e progressivamente anche di altri operatori, portando l'intero comparto al rischio di default.

Tale rischio avrebbe ovvie conseguenze negative anche sui clienti stessi che si vorrebbe tutelare, i quali si troverebbero senza contratto con il proprio fornitore (per recesso o per fallimento del fornitore stesso) e dovrebbero cercare un nuovo venditore in un contesto di prezzi molto elevati o sarebbero costretti a rifornirsi dai fornitori di ultima istanza i cui prezzi sono indicizzati ai prezzi spot della materia prima.

Nell'attuale contesto caratterizzato da un'impennata dei prezzi dei prodotti energetici (con un PUN energia schizzato a circa 550 €/MWh e il PSV gas a oltre 250 €/MWh), vietare ai gestori l'applicazione delle clausole contrattuali che invece consentirebbero loro di intervenire, previa informazione al cliente, in un contesto straordinario di rincari verrebbe ad alterare l'equilibrio economico dei contratti con ricadute sulla possibilità di proseguire l'attività di fornitura e sulla continuità aziendale. Le clausole contrattuali oggetto della norma rappresentano infatti uno strumento essenziale per garantire e preservare l'equilibrio e l'equità contrattuale.

L'impatto della disposizione è ulteriormente amplificato e aggravato dal fatto che il secondo comma ne stabilisce sostanzialmente la retroattività, facendo salve solo le modifiche contrattuali divenute efficaci alla data di entrata in vigore del DL 115/2022.

In conclusione, pur comprendendo l'importanza di preservare il cliente finale dall'aumento delle bollette energetiche, si ritiene essenziale che interventi di tutela siano definiti tenendo conto del contesto in cui producono i loro effetti e tengano conto delle ricadute sulla filiera energetica, nel caso specifico sui fornitori di energia elettrica e gas. La misura prevista dall'art. 3 non è coerente con tale principio e determina gravi alterazioni degli equilibri economici e finanziari delle imprese.